

RGL n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

in persona della Giudice dott.ssa Silvana Cirvillieri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al n. 8383/2014 R.G.L. promossa da:

, rappresentata e difeso dall'avv. Gianpaolo Massa
PARTE RICORRENTE
contro

srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Caviglione e Sergio Magnano
PARTE CONVENUTA

srl in liquidazione
PARTE CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- La ricorrente chiedeva accertare e dichiarare la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante stipulato con srl il 28 marzo 2011, il diritto all'inquadramento al quarto livello del CCNL commercio/terziario, accertare il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di compensi per lavoro straordinario e TFR,

RGL n.

- il contratto di apprendistato professionalizzante, già disciplinato dall'art. 49 del D.L.vo n. 276/03, era finalizzato al conseguimento della qualificazione professionale attraverso l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, la formazione poteva essere impartita a livello aziendale od extra - aziendale. Il contratto di lavoro sottoscritto il 28 marzo 2011 con [redacted] prevedeva soltanto attività formativa esterna per 120 ore annue;
- [redacted], legale rappresentante di [redacted] srl, interrogata formalmente dichiarava che per i primi sei mesi la ricorrente lavorava come commessa nel negozio [redacted] Donna, a volte insieme alla collega [redacted], con orario dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30 da lunedì pomeriggio a sabato, la sig.ra [redacted] stessa lavorava in altri negozi della [redacted], da settembre 2011 la ricorrente veniva spostata nel negozio sito all'interno del centro commerciale [redacted], nel negozio lavorava anche [redacted], la ricorrente lavorava dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30, appure dalle 12,30 alle 19,30 con mezz'ora di pausa, da lunedì pomeriggio a sabato, la ricorrente veniva quindi spostata nel negozio di via [redacted], con orario di lavoro dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30, da lunedì pomeriggio a sabato, non lavorava mai da sola in alcun negozio e svolgeva le stesse mansioni dell'altro dipendente in turno, entrambe avevano le chiavi del negozio, aprivano o chiudevano, i negozi che facevano capo a [redacted] (non quello di Rivoli Uomo, che non era un punto vendita [redacted]) venivano chiusi e riaperti da [redacted], che otteneva una nuova licenza dal Comune, subentrava nei contratti di affitto degli immobili al posto di [redacted];
- in esito all'istruttoria testimoniale emergeva che quando la ricorrente lavorava nel negozio da donna di [redacted] erano in due, svolgevano entrambe le mansioni di addetta alla vendita, cassa, magazzino, ritiro merce (teste

RGL n.

), la ricorrente serviva la clientela, faceva cassa, teneva a posto il negozio (teste), lavorava dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30 - 20,00 (teste), fino alle 19,45 (teste), lavorava dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30 (teste) da lunedì pomeriggio a sabato (testi), lavoravano anche la domenica dall'ultima settimana di novembre fino al 24 dicembre (teste);

- nel negozio all'interno della la ricorrente lavorava da sola (testi). Il teste , inquadrato come apprendista, figlio del legale rappresentante di , dichiarava di aver lavorato nel negozio all'interno della , dichiarava che vi lavorava anche la sig.ra (circostanza smentita dalla legale rappresentante di nel corso dell'interrogatorio), affermava che la ricorrente non faceva la vendita e neppure la cassa, faceva le pulizie e piegava le maglie, lavorava dalle 9,00 alle 16,30, oppure dalle 12,30 alle 19,30, da martedì pomeriggio a sabato, il negozio rimaneva aperto solo per qualche mese.
- nel negozio di via lavoravano tre commesse, quasi sempre c'era anche il sig. , il negozio era gestito da , la ricorrente rimaneva assente per malattia per qualche mese, a volte i fornitori facevano le consegne, chi era presente controllava la corrispondenza dei colli indicati nelle bolle di accompagnamento (teste);
- tra novembre 2011 e la primavera del 2012 la ricorrente frequentava un corso di formazione per apprendisti di 120 ore, al termine conseguiva l'attestato, anche iscriveva la ricorrente al corso annuale subito dopo l'assunzione, in base alle regole del bando il corso avrebbe potuto essere avviato soltanto da aprile 2013, ma la ricorrente era già stata licenziata (teste). produceva il calendario di un corso

RGL r.

relativo alla prima annualità di un progetto formativo per 50 ore complessive di lezione, da tenersi il 20 ed il 27 settembre, il 4, l'11, il 18 ed il 25 ottobre 2011, il 7 febbraio 2012. Produceva altresì attestazione rilasciata dall'agenzia formativa I.I.R.R. dal quale

emergeva che la ricorrente aveva frequentato 120 ore settimanali previste per la prima annualità del corso di formazione esterna all'azienda, dal 20 settembre 2011 al 30 aprile 2012. La ricorrente confermava in giudizio di aver frequentato il corso: risultava quindi smentita la censura relativa alla omessa partecipazione - se non per qualche giornata - ad attività formative esterne all'azienda. Le restanti censure non appaiono idonee a determinare la nullità del contratto di apprendistato, in quanto trattandosi di formazione impartita soltanto a livello extra - aziendale non era necessaria la costante supervisione del tutor, e l'istruttoria smentiva la deduzione di aver lavorato spesso da sola:

- parte convenuta produceva le buste paga relative all'intera durata del rapporto intercorso con le due società, corredate dai bonifici disposti in favore della ricorrente (dalle buste paga emergeva la retribuzione di ore di lavoro straordinario nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, settembre e ottobre 2012. In assenza di contrastanti allegazioni può presumersi che lo straordinario provato in causa sia stato già retribuito in busta paga). A fronte della documentazione prodotta dalla controparte la ricorrente non precisava quali fossero i crediti non ancora saldati, dovendosi pertanto concludere che la lavoratrice abbia percepito tutti gli importi spettanti in relazione al formale inquadramento disposto dalle datrici di lavoro;
- il ricorso deve pertanto essere respinto;

RGL n.

- le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza:

P.Q.M.

visto l'art. 429 c.p.c.

- respinge il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.131,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore degli Avvocati anticipatari.

Così deciso in Torino, il 3 febbraio 2017.

LA GIUDICE

dott.ssa Silvana CIRVILLERI

